



Città di Legnano

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO:

- ALL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO DESTINATO AGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021
- ALL'ACCORDO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA (PROGRESSIONE ORIZZONTALE) RELATIVA ALL'ANNO 2021
- ALL'ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AGLI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL COMUNE DI LEGNANO

PREMESSO

- che il CCNL 21.5.2018 agli artt. 68 e 15 disciplina le modalità di utilizzo rispettivamente del fondo risorse decentrate del personale dipendente e del fondo destinato agli incarichi di posizione organizzativa, prevedendo che tale disciplina trovi applicazione a far data dal primo contratto collettivo integrativo successivo alla stipulazione dello stesso CCNL 21.5.2018;
- che l'art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018 prevede tra le materie oggetto di contrattazione integrativa i *"criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo"*;
- che l'art. 8, comma 6, del CCNL 21.5.2018 così prevede: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."*;
- che in data 27.12.2021 la delegazione trattante ha definito un'ipotesi di contratto collettivo integrativo per l'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale dipendente e del fondo destinato agli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2021, oltre ad un accordo integrativo relativo ai criteri generali per l'attuazione di una procedura selettiva per l'applicazione della progressione economica del personale all'interno della categoria (progressione orizzontale) relativa all'anno 2021 e un accordo integrativo per la definizione dei criteri per l'attribuzione del trattamento economico accessorio relativo agli incentivi gestione entrate (art. 1, comma 1091, L. 145/2018);

PRESO ATTO

- che il Collegio dei Revisori dei Conti ha prodotto con nota del 28.12.2021 l'attestazione con la prevista certificazione sulla Relazione Illustrativa e sulla Relazione Tecnico-Finanziaria relativa al fondo risorse decentrate del personale dipendente e al fondo destinato agli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2021 e agli accordi integrativi allegati, contenente l'attestazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa rispetto ai vincoli di bilancio e della loro coerenza con quanto previsto dal CCNL e l'approvazione dei contenuti delle relazioni (illustrativa e tecnico-finanziaria) predisposte dall'Ente, oltre che l'attestazione sugli accordi integrativi allegati;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 270 del 29.12.2021, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo per l'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale dipendente e del fondo destinato agli incarichi di posizione

Rm

GR JRG

organizzativa per l'anno 2021 e degli accordi allegati, nel testo siglato dalla delegazione trattante nella riunione del 27.12.2021;

SOTTOSCRIVE DEFINITIVAMENTE

- in data **30.12.2021**, presso il Comune di Legnano sito in Piazza San Magno 9 a Legnano, l'allegato contratto collettivo integrativo per l'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale dipendente e del fondo destinato agli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2021 e gli allegati accordi integrativi, nel testo già siglato nella riunione del 27.12.2021;

DA' ATTO

- che, con la presente sottoscrizione definitiva, gli allegati contratti collettivi integrativi esprimono immediata efficacia per gli istituti contrattuali che non necessitano di ulteriori accordi integrativi con le decorrenze e le modalità negli stessi indicati.

PARTE PUBBLICA

FIRMA DIGITALE



PARTE SINDACALE

CSLFP *Alfonso*
Alfonso
Alfonso
FPCGIL *Tiziana*
Saverio
UIL FPL *Marco*
Flaminio



Città di Legnano

PREINTESA RELATIVA

- ALL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO DESTINATO AGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021
- ALL'ACCORDO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA (PROGRESSIONE ORIZZONTALE) RELATIVA ALL'ANNO 2021
- ALL'ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AGLI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL COMUNE DI LEGNANO in data 27.12.2021

Preso atto che:

- il CCNL 21.5.2018 agli artt. 68 e 15 disciplina le modalità di utilizzo rispettivamente del fondo risorse decentrate del personale dipendente e del fondo destinato agli incarichi di posizione organizzativa, prevedendo che tale disciplina trovi applicazione a far data dal primo contratto collettivo integrativo successivo alla stipulazione dello stesso CCNL 21.5.2018;
- è stata predisposta un'ipotesi di accordo integrativo relativo ai criteri generali per l'attuazione di una procedura selettiva per l'applicazione della progressione economica del personale all'interno della categoria (progressione orizzontale) relativa all'anno 2021;
- è stata predisposta altresì un'ipotesi di accordo integrativo per la definizione dei criteri per l'attribuzione del trattamento economico accessorio relativo agli incentivi gestione entrate (art. 1, comma 1091, L. 145/2018);
- l'art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018 prevede tra le materie oggetto di contrattazione integrativa i "criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo";
- l'art. 8, comma 6, del CCNL 21.5.2018 così prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";

SOTTOSCRIVE

a titolo di preintesa le allegate ipotesi di:

- utilizzo sia del fondo risorse decentrate del personale dipendente che del fondo destinato agli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2021
- accordo integrativo relativo ai criteri generali per l'attuazione di una procedura selettiva per l'applicazione della progressione economica del personale all'interno della categoria (progressione orizzontale) relativa all'anno 2021
- accordo integrativo per la definizione dei criteri per l'attribuzione del trattamento economico accessorio relativo agli incentivi gestione entrate (art. 1, comma 1091, L. 145/2018)

che verranno trasmesse al Collegio dei Revisori dei conti come previsto dall'art. 8, comma 6, del CCNL 21.5.2018

PARTE PUBBLICA



PARTE SINDACALE

CISL FP
UIL FP
FP CGIL Ticino Olona



Città di Legnano

DETERMINAZIONE UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

UTILIZZO	ANNO 2021
art. 68, comma 1, CCNL 21.5.2018	
indennità di comparto (art. 33, comma 4, CCNL 22.1.2004)	€ 119.906,71
indennità accessoria personale educativo per 10 mesi di anno scolastico (art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000)	€ 8.710,00
indennità professionale personale educativo (art. 6 CCNL 5.10.2001)	€ 2.950,00
indennità corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica non titolare di posizione organizzativa (art. 37, comma 4, CCNL 6.7.1995)	€ 2.324,16
art. 68, comma 2, lett. c) CCNL 21.5.2018	
indennità condizioni di lavoro (rischio/disagio/maneggio valori) (art. 70-bis CCNL 21.5.2018 - ex art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1.4.1999)	€ 17.000,00
art. 68, comma 2, lett. d) CCNL 21.5.2018	
indennità turno/reperibilità/attività prestata in giorno festivo o di riposo (art. 23-24 CCNL 21.5.2018 e art. 24 CCNL 14.9.2000 - ex art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1.4.1999)	€ 225.000,00
art. 68, comma 2, lett. e) CCNL 21.5.2018	
indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 1, CCNL 21.5.2018 - ex art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999)	€ 46.650,00
indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, comma 2 CCNL 21.5.2018 - ex art. 36, comma 2, CCNL 22.1.2004)	€ 6.950,00
art. 68, comma 2, lett. f) CCNL 21.5.2018	
indennità di funzione (art. 56-sexies CCNL 21.5.2018 - ex art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999)	€ 15.700,00
indennità di servizio esterno (art. 56-quater CCNL 21.5.2018 finanziato con art. 208 CdS)	€ 21.000,00
art. 68, comma 2, lett. g) CCNL 21.5.2018 (ex art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999)	
convenzioni (art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.1999)	€ -
compensi D.Lgs. 50/2016	€ 50.181,16
compensi D.Lgs. 50/2016 CUC gare enti convenzionati	€ 15.071,00
compensi ISTAT (art. 70-ter CCNL 21.5.2018)	€ 1.000,00
compensi ICI	€ 4.000,00
piani triennali di razionalizzazione (art. 16, commi 4-5-6 D.L. 6.7.2011 n. 98)	€ -
incremento per conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione (art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21.5.2018 e art. 56-quater, comma 1, lett. c) CCNL 21.5.2018 - ex art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999)	€ 50.000,00
art. 68, comma 2, lett. h) CCNL 21.5.2018	
integrazione per diritti di notifica - quota messi (art. 54 CCNL 14.9.2000)	€ 3.750,00
art. 68, comma 2, lett. j) CCNL 21.5.2018	
progressioni economiche (art. 16 CCNL 21.5.2018)	€ 434.437,97
progressioni economiche 2021 (art. 16 CCNL 21.5.2018)	€ 73.076,79
TOTALE FONDI DESTINATI (B)	€ 1.097.707,79
PERFORMANCE INDIVIDUALE (A -B)	€ 168.605,58



[Handwritten signatures and initials]



Città di Legnano

FONDO DESTINATO AGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ART.
15 CCNL 21.5.2018) - ANNO 2021

UTILIZZO	
CCNL 21.5.2018	
art. 15, comma 5	
risorse destinate alla retribuzione di posizione delle posizioni organizzative	€ 139.000,00
risorse destinate alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative	€ 24.478,15
TOTALE FONDO	€ 163.478,15





Città di Legnano

ACCORDO INTEGRATIVO
RELATIVO AI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DI UNA
PROCEDURA SELETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE
ECONOMICA DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
(PROGRESSIONE ORIZZONTALE)
RELATIVA ALL'ANNO 2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Le parti concordano di attuare una selezione per l'applicazione nell'anno 2021 della progressione economica del personale dipendente all'interno della categoria (progressione orizzontale) - con decorrenza 1.1.2021 e nel limite complessivo del 50% del personale dipendente avente diritto - alle seguenti condizioni:

- potrà partecipare a tale selezione (cd. "aventi diritto") il personale in organico all'1.1.2021 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, alla data dell'1.1.2021, ha maturato almeno tre anni di anzianità, comunque prestata nel Comune di Legnano, nella stessa categoria e posizione economica;
- la selezione sarà effettuata attribuendo un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi parziali calcolati secondo i seguenti criteri:

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1 punto per ogni anno di servizio - anche presso altri Enti in caso di trasferimento per mobilità esterna - nell'attuale posizione economica


PERFORMANCE RELATIVA AL TRIENNIO PRECEDENTE

media delle valutazioni della performance individuale relative al triennio 2018-2020

- verrà predisposta una graduatoria unica formata dal personale ammesso alla procedura selettiva in base al punteggio complessivo attribuito: a parità di punteggio sarà data precedenza al personale con maggior anzianità complessiva di servizio nell'Ente;
- seguendo l'ordine di graduatoria, ma dando la precedenza a coloro che non hanno avuto una progressione orizzontale negli anni 2018 e 2020, verranno effettuati gli inquadramenti nella posizione economica superiore con la decorrenza sopra riportata nel limite massimo complessivo del 50% degli aventi diritto.

Legnano, li 27.12.2021

PARTE PUBBLICA



PARTE SINDACALE



Handwritten signatures and names of the syndicate representatives:
CISL FP
UIL FP
FIPCCIL
TICIN-OLIV
Barbara Maggini
Sandra Pagni
Sara Segnor
Sgarbi



Città di Legnano

ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AGLI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE R.S.U. E LE OO.SS.

PRESO ATTO CHE

l'art. 1, comma 1091, della Legge 145 del 30.12.2018 così dispone: *"Ferma restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione."*

SOTTOSCRIVONO I SEGUENTI CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AGLI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

1. Le parti stabiliscono, con possibile successiva estensione e/o integrazione che, da una prima lettura della normativa, il personale potenzialmente beneficiario dovrebbe essere quello del servizio cui spetti la gestione dell'accertamento e l'incasso dell'IMU e della TARI, cui possono partecipare anche altri dipendenti preposti alla gestione delle entrate o che siano delegati ad operare ai citati accertamenti ed incassi. Milita in favore della competenza del servizio entrate le seguenti espressioni usate dal legislatore *"potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente"* e, soprattutto, *"la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate"*, mentre potrebbe essere estensibile ad altro personale *"anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti"* che potrà essere individuato;
2. Le parti prendono atto delle indicazioni e degli impegni dell'organo esecutivo in merito alla condizione obbligatoria per l'operatività degli incentivi riferita all'approvazione dei bilanci nei termini, in attesa di pronuncia della Corte dei Conti – sezione autonomie sul termine dell'approvazione dei bilanci eventualmente differiti, che si snoda attraverso due direttive qualificanti:
 - a. la volontà dell'ente, di approvare i documenti contabili nei termini stabiliti dal legislatore;
 - b. declinazione di specifici obiettivi strategici da attribuire a tutti i Dirigenti, da includere nel piano della performance di ogni anno, mediante diretto collegamento ad una percentuale della retribuzioni di risultato, secondo un preciso percorso temporale da rispettare sia in sede di bilancio di previsione che del rendiconto di gestione, prevedendo a cascata una riduzione della performance organizzativa anche ai responsabili ed ai dipendenti che abbiano contribuito ad eventuali ritardi, la tempificazione dei tempi dei singoli adempimenti da parte di ciascun dirigente sarà formalizzato nel piano degli obiettivi incluso nel piano della performance soggetto a successiva specifica e distinta validazione da parte dell'organismo indipendente di valutazione.
3. Le parti precisano come al momento, in attesa di maggiori chiarimenti in merito, per maggiori compensi per accertamento e riscossione dell'IMU e della TARI, nonché degli incassi riferiti al recupero tributario

erariale o previdenziali non corrisposti, debba farsi riferimento ai principi contabili ed in particolare il punto 3.7.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 secondo cui:

- a. le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;
 - b. le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;
 - c. L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
 - d. Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.
4. Le parti prendono atto che le risorse economiche che saranno distribuite al personale per le incentivazioni tributarie, siano allocate in entrata del fondo alla voce prevista dall'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.5.2018 per il personale dipendente e incaricato di posizione organizzativa secondo cui *il fondo risorse decentrate è alimentabile con importi variabili di anno in anno "delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge"* e dall'art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL 17.12.2020 per il personale dirigente secondo cui *il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le "risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001"* e che in caso di costituzione del fondo prima della scadenza dei documenti contabili il responsabile della costituzione inserisca le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017.
5. Le parti stabiliscono che la ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati nonché al miglioramento del servizio al cittadino del servizio delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, su proposta del dirigente del Settore Economico Finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali dei Servizi preposti alle Entrate o, comunque, coinvolti nei processi relativi agli obiettivi di performance.
6. Le parti convengono che la distribuzione degli incentivi potrà avvenire esclusivamente sulla parte incassata dei maggiori accertamenti contabili certificati nel conto consuntivo, la cui manifestazione finanziaria potrà avvenire anche in anni successivi in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall'ARAN (RAL_1949 del 18/10/2017);
7. Le parti convengono che le risorse incentivabili si riferiscono ad una percentuale massima del 15% dello stipendio tabellare che attualmente, per il personale dei livelli è indicato nella tabella C del CCNL del 21/05/2018, cui va aggiunta la tredicesima mensilità e andrà aggiornato agli importi della vacanza contrattuale stabiliti nella legge di bilancio 2019, nonché ai futuri incrementi che saranno disposti nel rinnovo contrattuale 2019-2021. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui al punto 5, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziale a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA della spesa complessiva destinata all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati, nonché al miglioramento del servizio al cittadino;
8. Le parti convengono che nell'ambito dei progetti annuali l'incentivo sarà ripartito, dando priorità al recupero dell'evasione dei tributi comunali e alla partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e da motivare in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna attività sulla base degli obiettivi fissati stabilendo le seguenti percentuali massime:
- Dirigente del Settore Economico Finanziario massimo 10%
 - Funzionario Responsabile dei tributi massimo 25%
 - Personale addetto all'accertamento massimo 75%
 - Mediatore tributario massimo 10%
 - Personale preposto alla gestione delle entrate massimo 40%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.




9. Le parti si impegnano a rivalutare nel corso dell'esercizio di riferimento il seguente accordo e/o il Regolamento sulla base delle criticità che potrebbero emergere nel corso della sua applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto







Legnano, lì 27.12.2021

PARTE PUBBLICA





PARTE SINDACALE


CISLFP 
UIL FIL 
FIPCGIL 
FICPUG 
Sede 
Sede 